

tivo di ricostruire la vicenda storica si è aiutato con la logica degli avvenimenti e con le classiche linee della procedura civile.

Possiamo comunque affermare con sicurezza che, negli atti oggi esistenti, manca un vero e proprio libello introduttivo del processo 1282-84, onde non sappiamo quale delle due parti, fra i pretendenti al giuspatronato ed il Capitolo Metropolitano, ne sia stato il promotore. Il citato inventario settecentesco dell'archivio del Capitolo del Duomo così identifica il secondo rotolo (già riferimmo come fu registato il primo): « Processo con esame giuridico del testimonii della causa vertente tra il Capitolo Metropolitano per una parte ed Ugone coi consorti Gazii per l'altra, sopra la pretesa ragione di giuspatronato della chiesa di San Bartolomeo al Bosco nel territorio di Appiano. Mancano però i documenti della sentenza definitiva ». E' questa la conferma che la documentazione, circa due secoli or sono, era, nè più nè meno, quella di oggi e ce ne dobbiamo per forza accontentare.

Che la nuova contestazione del patronato dovesse, dopo il decreto ottoniano del 1277, sopraggiungere era fatale e, se volessimo romanizzare la vicenda, potremmo dire che i « de Villa de Aplano » se l'aspettavano. L'anno del lodo arbitrale a loro favore (1208) era ormai lontano, le generazioni erano cambiate e dal tempo dei governi comunali si era ormai arrivati, attraverso l'alterna vicenda delle lotte di parte, ad una prima, anche se non definitiva, affermazione della signoria viscontea, con lo stabilimento in Milano del potere di Ottone, arcivescovo e signore perpetuo.

Per quelle stesse ragioni addotte dal decreto ottoniano che abbiamo chiamato, almeno in parte, di epurazione, non era pensabile che il Capitolo Metropolitano, emanazione diretta, specialmente nella sua nuova regolamentazione, dell'arcivescovo Ottone, sopportasse che sul cospicuo beneficio di San Bartolomeo assegnatogli pochi anni prima dallo stesso Ottone, e del quale erano stati spossessati i canonici sepriesi ed un preposto nominato dai « de Villa », continuasse a gravare un giuspatronato, coi relativi importanti diritti di avvocazia, emanante dall'ambiente politico e feudale dei Castiglioni, col più autorevole dei quali, Guido, proprio nel 1283, la parte viscontea arrivava ad una nuova rottura, dovuta all'apparizione di Matteo Visconti sulla scena politica milanese. Valga la considerazione quanto meno a far presumere che la negazione del giuspatronato era ormai maturata nel Capitolo Metropolitano, così come del resto andava maturando altrove, soprattutto contro i lucrosi privilegi delle avvocazie.

Nell'ordine cronologico della vicenda troviamo dunque il processo canonico già avviato. Il 28 luglio 1283 (A.S.M. - coll. cit. - cart. 165) il giureconsulto Ottobello da Brivio, designato consigliere della causa da Arnaldo Mainerio, preposto della chiesa di Rho e delegato dell'arcivescovo, affiancato dai giuristi Raniero da Pirovano, canonico della Metropolitana, ed Antonio Zena, identificava i protagonisti della causa nel Capitolo e negli ordinari della Chiesa mila-

nese, da una parte, ed in Ugo, Guidone e Zanibello « de Gazio » fratelli, del qm. Guglielmo, nonchè in Jacopo, Pagano ed Operto « qui dicuntur Gandulfi, omnes de burgo Aplano » (25), dall'altra parte, tutti rappresentati da Ugo. Assegnava poi a quest'ultimo un termine di otto giorni per formulare i proprii quesiti e dedurre i relativi testimonii.

L'ordinanza di Ottobello da Brivio non venne subito ottemperata. Il 19 agosto successivo infatti il giudice Ottobello assegnava un nuovo termine di otto giorni ad Ugo ed ai suoi mandanti ed altri tre termini concedeva a titolo di proroga il 27 agosto, il 4 ed il 14 settembre, non senza, in occasione dell'ultimo rinvio, la messa a verbale del giuramento di Ugo di non voler usare maliziosamente di questi differimenti chiesti evidentemente da lui e di trovarsi davvero nell'impossibilità di far sentire i testimonii.

Durante questi ritardi però avvenivano, più o meno artatamente, due fatti nuovi e cioè due donazioni che concentravano di fatto e di diritto in Ugo « de Gazio » e nei Villa « qui dicuntur Gandulfi » gli affermati diritti di patronato, in parte rinnovando le precedenti vendite degli stessi beni e fra le stesse parti!

Ricadonna, infatti, unica figlia di Albertino (26), già nell'agosto 1282, aveva venduto al cugino Ugo ed ai di lui fratelli tutta la propria parte di beni sita in territorio di Appiano, col consenso di un « parente paterno », probabilmente il più vicino nel grado, Alamano da Carbonate (27), mentre un altro « de Villa », il giudice Zanibello, avente qui funzione di notaio e di messo regio, la interrogava, come di rito, sulla spontaneità dell'atto. La vendita comprendeva espressamente i diritti di advocazia sulla chiesa di San Bartolomeo al Bosco.

Ora, dopo un anno da questa vendita, nelle more della causa e prima che il giudice Ottobello concedesse come s'è visto ben quattro proroghe ad Ugo « de Gazio » per fornire le prove del proprio diritto, Ricadonna, in data 2 agosto 1283 (A.S.M. - coll. citata - cart. 166), compariva in Appiano avanti al console del borgo e, col consenso di quello stesso Alamano « judicis de loco Carbonate, ejus propinqui paterni parentis » che aveva acconsentito alla precedente vendita, faceva donazione, ampia e incondizionata, « in Ugonem filium quondam Guilielmi de Gazio et Guilielmum filium Guidonis fratris dicti Ugonis de burgo Aplano » di tutti i beni ereditarii paterni ed aviti,

(25) Operto non era dei « Gandulfi », bensì figlio di un altro Zanibello del ramo di Carnevario; quanto a Jacopo e Pagano, vedi la nota 24.

(26) « Ricadonna filia qm. Alberti de Villa de burgo Aplano que habitat in civitate Mediolani ».

(27) Alamano « de Carbonate », parente paterno di Ricadonna, potrebbe essere anche della famiglia di Meliano Alamano, ultimo preposto di San Bartolomeo al Bosco. Questo confermerebbe con una certa logica il vincolo parentale tra i patroni ed il preposto spossessato.

ivi compresi gli onori, i distretti e le avvocazie, in qualsivoglia parte, e riceveva dai donatarii, a titolo di « launehildo », un lembo della loro veste (28).

La seconda donazione avvenuta in questo periodo è quella del 28 agosto 1283 (A.S.M. - coll. cit. - cart. 166) fatta da Operto del qm. Zanibello, ultimo del ramo di Carnevario « de Villa de Aplano » ai parenti Jacopo e Pagano, figli del qm. Zanibello Gandolfo, di Appiano (29). La donazione è analoga a quella di Ricadonna, con la stessa ampiezza e con l'espressa inclusione dei diritti di avvocazia, con lo stesso rito del launehildo, avanti lo stesso console di Appiano, presenti coi testimonii, e roganti, diversi notai di Castelnuovo.

Una memoria di Ugo « de Gazio », senza data, ma certamente anteriore alle donazioni di Ricadonna e di Operto e forse anche anteriore alle ordinanze istruttorie di Ottobello da Brivio, aveva riassunto avanti al collegio giudicante i termini della causa. La trascrizione che diamo di questa memoria (doc. V), riepilogante, in modo chiaro e stringente, i precedenti della lite, la genealogia dei rivendicanti, gli atti di esercizio del patronato effettuati nel corso degli anni dopo il 1208, le recenti vendite dei beni appianesi, avvocazia compresa, ai fratelli « de Gazio » ed ai fratelli Jacopo e Pagano « Gandulfi », ci dispensa da una più ampia esposizione dei fatti e degli argomenti, che abbiamo del resto già esposto e documentato.

Successivamente, sempre in data non precisata, ma forse di poco posteriore all'ultima proroga di termini concessa dal giudice Ottobello il 14 settembre 1283, Ugo « de Gazio » col nipote Guglielmo (30), ed a nome di altro nipote Gazio e dei cugini Jacopo e Pagano « qui ambo dicuntur de Maenzana » (31), si presentavano avanti al delegato arcivescovile Arnolfo Mainerio (doc. VI) rinnovando le proprie deduzioni ed aggiornando la documentazione con le donazioni di Ricadonna e di Operto.

Tra la memoria e la comparizione di cui rispettivamente, ai doc. V e VI era dunque avvenuto che Operto aveva donato ai parenti Jacopo, e Pagano gli stessi beni che, in precedenza, aveva loro venduto o mostrato di vendere (con quell'atto « incompleto » di cui si è parlato) e che Ricadonna aveva essa pure donato ai cugini « de Gazio » ciò che aveva loro regolarmente venduto un anno prima, e cioè la

(28) Era ancora vigente la tradizione giuridica longobarda, specie per chi professava di vivere secondo questa legge (la quale « professio legis » andava ormai scomparendo) di corrispondere con tale simbolico prezzo, o altro analogo, alle donazioni ricevute.

(29) Così trova chiarimento in un unico atto l'omonimia di cui alle note 24 e 25.

(30) Erano presumibilmente già morti i fratelli di Ugo « de Gazio », Guido e Zanibello. Era quest'ultimo il terzo Zanibello da noi incontrato. Il nome, in questo secolo, era assai diffuso come variante del nome Giovanni.

(31) vedi nota 17.

propria quota di beni in territorio di Appiano, e tutti i diritti a lei pertinenti, ivi compresa la contestata avvocazia.

Le vendite precedenti le donazioni erano dunque simulate? o erano simulate le donazioni? Non lo potremmo assicurare. Vien fatto tuttavia di argomentare che le vendite di Operto e di Ricadonna, simulate o meno, erano state comunque un errore giuridico, eccepito forse dai difensori del Capitolo Metropolitano, e che a tale errore si era cercato di porre rimedio con le corrispondenti donazioni che, quanto meno per Ricadonna (date le già rilevate incertezze per la vendita di Operto), rappresentavano un'illogica ripetizione di un'alienazione di beni già effettuata in altra forma. Le precorse vendite, in verità, non avrebbero potuto legittimare la cessione del patronato e dell'avvocazia, intorno ai quali si contendeva, avendo questi diritti natura canonica, e quindi spirituale, ed essendo pertanto inalienabili a titolo oneroso. La trasmissione di tali diritti avrebbe potuto avere luogo soltanto a titolo gratuito, per donazione quindi o per causa di morte. I sostenitori del patronato erano, pensiamo, corsi tardivamente ai ripari, rinnovando a titolo gratuito una cessione che già era stata compiuta a titolo di vendita, e ciò nella speranza di non vederla invalidata.

Non conosciamo purtroppo, in mancanza di una sentenza ed anche delle deduzioni del Capitolo milanese, in quale conto il collegio giudicante abbia tenuto le donazioni di Operto e di Ricadonna che avrebbero voluto legittimare le istanze dei donatarii « de Gazio ». Non sembra tuttavia azzardato pensare che la difesa del Capitolo abbia puntato proprio all'invalidazione di questi atti col doppio scopo di mettere, genericamente, in dubbio la buona fede sia dei donanti che dei donatari ed ancora, più specificatamente, di contestare alle famiglie di Ugo « de Gazio » e di Zanibello Gandolfo, tutti « de Villa » ma non discendenti diretti da Alberto e da Carnevario, il diritto di avvalersi del lodo arbitrale del 1208, una volta che fossero cadute nel nulla le donazioni di Ricadonna e di Operto, i soli « de Villa » che avrebbero potuto rivendicare, per successione diretta da Alberto e da Carnevario, il giuspatronato sulla chiesa di San Bartolomeo.

Nel dicembre 1283 non si era ancora arrivati alle prove testimoniali ed il collegio dei giudici aveva concesso altri quattro termini alle parti, ed in particolare, questa volta, al Capitolo Metropolitano, perchè vi provvedessero (A.S.M. - coll. citata - cart. 166).

Nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 1284 si diede corso, a Milano, all'assunzione delle testimonianze di « Jacobus de Luirascha qui dicitur Livietus, et Petrazius de Clerico, Beltraminus Grossus, Frumentius Vegetius, Guidottus ser Becha et Petrus Gislanus omnes de ipso burgo Aplano ». Nell'ammonizione loro rivolta è detto che sarebbero stati interrogati « super articulis exhibitis ex parte illorum ordinariorum et super quibus probare intendunt in ipsa causa ». Erano dunque testimoni indotti per il Capitolo Metropolitano, nè vi è notizia di altri che

venissero presentati dai « de Gazio », i quali, del resto, puntavano piuttosto, come s'è visto, sulla prova dei documenti.

Le deposizioni verbalizzate (A.S.M. - coll. citata - cart. 166) vertono soprattutto intorno alla persona di Ricadonna ed a quella di Operto, gli ultimi discendenti diretti, ripetiamo, di Alberto e Carnevario « de Villa » e protagonisti, l'uno e l'altro, delle due donazioni del 1283. Che la prova testimoniale non sia riuscita a favore del Capitolo non ci sentiamo di affermare, ma neppure di affermare il contrario.

I testimoni hanno parlato molto delle condizioni di povertà nelle quali si trovavano in quel momento Ricadonna ed Operto, quasi a mettere in evidenza l'assurda generosità delle loro donazioni. Ricadonna viene qualificata da un testimone « egena et pauperrima mulier » nulla più possedendo nel territorio di Appiano, ma disponendo soltanto di una casa in Milano « in pasquario de Aziis super Nironem » (32) dove essa abitava con la madre Beatrice, mentre qualche anno prima aveva vissuto col padre Alberto « in bonis . . . cum magno honore ». Un altro teste ricorda anche che Ricadonna « est una pulchra puella in aetate nubendi »; un'altro ancora, pure non conoscendola di persona, ricorda che il di lei padre Albertino possedeva in Appiano 28 pertiche di terra; altri invece ritiene che Ricadonna abbia ancora del suo.

Quanto ad Operto viene esso pure qualificato « pauper et pauperimus homo » anche al tempo della donazione e da altri invece come tuttora benestante. Un tempo, quando viveva il di lui padre Zanibello « de Carnevario », questi possedeva dei boschi, nei quali due dei testimoni avevano lavorato insieme ai proprietari.

Ai testi viene rivolta la domanda se sia vero che Operto è al presente bandito « per maleficium »; rispondono di non saperlo, ma in verità risulta dagli atti, compreso quello di donazione, che Operto dimora ormai nell'agro vercellese e quindi fuori dai confini milanesi. Una precisazione invece che sembra fatta a favore dei diritti civili e della dignità borghigiana di Ricadonna e di Operto, e quindi dei « de Villa », è che essi godevano tuttora in Appiano dei diritti di cimitero, di acqua e di pascolo (« cimiteri et putei et vigani ») (33) diritti di cui,

(32) Il pasquario, o « pasquee », delle Azze faceva parte dell'omonimo borgo per il quale si perveniva, tra Porta Giovia e Porta Comasina, alla pusterla delle Azze, aperta nella cerchia comunale di Milano, detta cerchia del Fossato. Da questa pusterla il Nirone, o Nerone, antico acquedotto nato da alcuni fontanili a nord della città, entrava da qui in Milano, raggiungendo la cerchia massimiana e quivi piegava a destra, verso le porte Vercellina e Ticinese, sino a confondersi nelle acque della Vettabbia (vedi GIULINI, *Delle mura di Milano . . .*, ecc., nel centenario della nascita di G. G., vol. II, Milano, 1916).

(33) Il significato della parola « viganus » o « vicanus » non fu, in passato, pacifico anche se era comunque evidente l'aggettivazione da « vi-

quand'anche emigrati, avrebbero potuto pur sempre godere, se fossero ritornati nel borgo.


Queste deposizioni si chiudono tutte con le domande rituali che, ancora oggi, in diversa forma, vengono poste ai testimoni per valutarne l'obiettività. La più curiosa, ma anche la più insidiosa, di queste domande formali è quella diretta a sapere quali delle parti in causa il testimone si augura che possa vincere. L'ovvia e prudente risposta è « vellem quod jus vinceret ».

Concludendo, e qui ormai una conclusione s'impone, anche se sarà mutilata per la mancanza di una sentenza, possiamo così riassumere la situazione delle parti. A favore dei pretendenti al patronato stavano, allo stato, il lodo arbitrale del 1208, le donazioni di Ricadonna ed Operto e tali sarebbero state anche le nomine di Pietro da Tradate e di Meliano Alamano a preposti di San Bartolomeo se i relativi atti non fossero stati prodotti in giudizio, come abbiamo visto, in tale forma da renderli privi di ogni autenticità, vera o artefatta che fosse. Dalla parte del Capitolo stavano l'ovvia possibilità di contestare queste nomine dei due preposti e quella d'impugnare le donazioni sulla facile considerazione che persone ridotte allo stato di povertà quali risultavano, secondo la più parte dei testimoni, Ricadonna ed Operto non avrebbero verosimilmente donato, nel corso della causa, a parenti collaterali le loro proprietà immobiliari, con tutti i diritti ad esse inerenti (patronato ed advocazia compresi) contro il simbolico prezzo del « launechildo ». In questo senso le precedenti vendite degli stessi beni apparivano più verosimili, ma avrebbero, ripetiamo, urtato contro la inalienabilità a titolo oneroso di questi particolari diritti di natura canonica. Da aggiungere infine che i beneficiarii delle donazioni, quand'anche queste fossero plausibili, non erano discendenti diretti, ma soltanto collaterali, degli originarii titolari del giuspatronato. Quest'ultima considerazione tuttavia presuppone una

cus ». PIETRO MONTI, ad esempio, nel suo *Vocabolario dei dialetti della città e della diocesi di Como*, Milano, 1845, qualificava il viganò come espressione antiquata per piazza pubblica, citando da una cronaca comasca del 1279 « platea sive viganum comunis de Cumis ». Ma studi più recenti e di più estesa esperienza (cfr. BOGNETTI, *Sulle origini dei comuni rurali del Medioevo*, in « Studi di Scienze giuridiche e sociali », Pavia 1926-1927, nonché in *Documenti per la storia del comune rurale Milanese*, in « Arch. Storico Lombardo », 1928), hanno convinto che il « viganum » o « vicanum » o « vicanale » è essenzialmente il compascuo del « vicus » o di più « vici », il diritto pro indiviso degli abitanti del luogo a far pascolare il bestiame su delimitate terre della comunità, prima ancora forse che il comune assumesse una forma giuridica. Il termine è stato peraltro applicato più estesamente (sono parole del BOGNETTI) « a terra coltivata e fabbricata, a boschi, a vigne e a corsi d'acqua ». E ciò, in definitiva, dà una parte di ragione anche alla ristretta interpretazione del Monti.

ricerca, che non possiamo fare, su questi titolari originarii, anteriori ad Alberto e Carnevario « de Villa de Aplano ».

Come sia stata decisa la lite, ripetiamo, non si sa. Nè è dato desumerlo indirettamente da qualche fonte successiva che, almeno sinora, manca. Del resto lo stesso decreto ottoniano del 1277 di spossessamento del preposto e del capitolo di San Bartolomeo sembra avere a priori escluso il giuspatronato là dove demandava al Capitolo Metropolitano la nomina di un cappellano. Anche le ipotesi politiche e storiche che abbiamo anticipato sono pessimistiche per le aspirazioni dei patroni. La presenza di un ordinario della Metropolitana nel



N. B. - Di Ottazio « de Castello » non è nota la paternità; era « de loco Fitiliario » come Corrado « de Villa ».

- Per i « de Villa Gandulfi » vedi, nello studio, la nota 24

collegio giudicante (Raniero da Pirovano) non può che rafforzare il dubbio.

Due documenti molto posteriori alla nostra vicenda potrebbero consentire, a chi volesse, qualche altra indagine. Uno è un atto del 18 settembre 1329 del notaio Giovanni da Castelnuovo col quale Castello da Castiglione (qm. Giovanni, da Varese), cappellano della chiesa di

San Bartolomeo al Bosco, concedeva dei beni presso Tradate, a titolo di affitto, ad un Boltraffio Luraschi (LUIGI CASTIGLIONI, *I Castiglioni di Milano*, documenti sul ramo di Casciago e di Angera, 1825, manoscritti nella biblioteca Cornaggia Medici, in Mozzate). La presenza di un cappellano della famiglia Castiglioni, a quasi mezzo secolo dalla causa sul patronato, non può tuttavia illuminarci sulla provenienza della sua nomina, poichè i personaggi e le rispettive parti erano ormai totalmente mutati. Ancor più lontano nel tempo è un livello del 2 agosto 1488 (notaio G. B. Andreotto), (A.S.M. - coll. citata - cart. 166) concesso dal Capitolo del Duomo a Baldassare Pusterla su tutti i beni del Capitolo nel territorio di San Bartolomeo al Bosco, contro un compenso in danaro e diritti reali anche a Milano, assumendosi con l'occasione il Pusterla il carico di mantenere la chiesa di San Bartolomeo e di farla officiare. E qui ci sembra di poter desumere che di patronato non si parlava ormai più e che i Pusterla, da tempo potenti a Tradate e nei territori circostanti, erano diventati virtualmente i padroni — non diciamo i patroni — anche della chiesa di San Bartolomeo e del suo territorio (34).

Va infine osservato, in linea generale, che l'aspetto più sostanzioso dei giuspatronati, l'avvocazia, il cui uso ed abuso avevano arricchito tanti patroni ai danni delle chiese e dei monasteri, al tempo del nostro processo andava scomparendo e, nel secolo XIV, sparve quasi del tutto, rimanendo invece, sino ai nostri giorni, il patronato nella sua limitata accezione di diritto alla nomina o alla scelta o all'approvazione del rettore o del cappellano di una chiesa, diritto sovente affermato da una famiglia a puro titolo di onore e sempre più contestato dall'autorità ecclesiastica.

ETTORE TITO VILLA

Doc. I

Copia settecentesca — dal Codice Della Croce (mss. Biblioteca Ambrosiana) — tomo 8 sussidio — foglio 3.
 Ex schedis mss. Josephi Allegrantiae ord. Pred.
 1150, maggio ind. XIII « in curte Sancti Bartholomei de Vignate ».
 Guglielmo « Butrapho » e Guaza, coniugi milanesi, presente e consenziente Arderico, giudice e messo regio, donano a Floro, preposto della chiesa di San Bartolomeo di Vignate la decima che possiedono « in loco et fundo Tradate » oltre a terre aratorie, un chioso, prati e vigne, nonchè due cascine « intra castrum » e un grande « sorarium juxta turrim » ed ancora « buscos, silvas et sortes » e la loro porzione « de vicinale et asquolos et pascholos » e quant'altro di diritto, compreso il fodro regio, «-excepto

(34) Già nel 1297 il Capitolo Metropolitano aveva investito dei beni di San Bartolomeo un Biriano Pusterla del fu Alcherio (da LORENZO CLERICI, *Appiano Gentile-memorie storiche*, Milano, 1926).